BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

VIII Mogadiscio, 31 Gennaio 1968 **Suppl. n. 4 al n. 1**

e Redazione presso la Presidenza del Congilio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

Sh. 5 il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Soma-
. So. 100. . So. —L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre
Gennaio riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spa-
Sh. ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo
e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

—o—

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 Gennaio 1968, n. 6 — *Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Edizia.* Pag. 37

LEGGE 25 Gennaio 1968, — *Conversione in Legge del compensativa del Bilancio di previsione 1967.* » 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 Gennaio 1968, n. 13 — *Modifica allo Statuto della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.* » 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 Gennaio 1968, n. 14 — *Sostituzione di due Membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.* » 48

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 Dicembre 1967, n. 15 — *Unificazione del Servizio Trasporti Civili al Dipartimento Trasporti.* Pag. 49

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Chandulal Chunilal Dave. (8)* » 49

SOCIETA' COOPERATIVA SPUNTATORI PORTUALI DELLA SOMALIA — *Estratto di Verbali dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. (9)* » 50

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 Gennaio 1968, n. 6.
Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

a seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'Ente

1. E' istituito l'Ente Nazionale per l'Edilizia.
2. L'Ente ha personalità giuridica propria e gestione auto-

è soggetto alle disposizioni generali contenute nel 16 Agosto 1966, n. 5, convertito in Legge con Legge 1966, n. 19, concernente il controllo sulla gestione degli di Diritto Pubblico.

Art. 2

Sede Legale

ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali in altre lose e quanto ciò appaia necessario.

Art. 3

Scopo

. L'Ente ha lo scopo di promuovere l'edilizia popolare nella Somala.

2. A tal fine l'Ente può:

a) firmulare programmi edilizi in base alla politica ed alle direttive del Governo:

i) per procurare idonei alloggi a famiglie che non hanno la possibilità di procurarsi un alloggio sul mercato regolare;

ii) per offrire aiuto e incoraggiamento all'industria privata dei materiali ed edilizia;

iii) per organizzare le proprie operazioni interne allo scopo di incrementare al massimo i servizi edilizi richiesti dalle popolazioni;

b) provvedere allo sviluppo dell'edilizia popolare nella Repubblica:

i) con contratti d'appalto;

ii) con cooperativa;

c) impostare programmi per la costruzione di nuovi quartieri e citta-satelliti e procurare terreni lottizzati forniti dei necessari servizi comunitar;

d) preparare piante, progetti e capitolati standard per vari tipi di abitazione destinati a gruppi famigliari a basso reddito, tenendo conto del clima, delle eredità culturali e delle abitudini della popolazione.

e) svolgere statistici e di ricerca e preparare i programmi dell'Ente;

f) istituire e mantenere un fondo relativo per il funzionamento della costruzione di case popolari;

g) controllare ed amministrare l'affitto e la vendita delle case popolari;

h) reperire ed organizzare finanziamenti (da parte di Banche, Istituti di Credito ecc.) a favore di privati, cooperative e datori di lavoro a fini edilizi;

i) determinare il fabbisogno di materiali da costruzione; formulare raccomandazioni per la produzione, distribuzione ed uso di materiali tradizionali e non tradizionali, incoraggiare la fabbricazione di materiali locali in conformità agli standard prescritti, accelerando la produzione di massa di mattoni e di altri prodotti argillosi quali tegole e mattonelle d'argilla, calce per malta, cemento e blocchi di calce e sabbia, sezioni standardizzate di porte e finestre, parti pre-fabbricate in cemento e altri elementi da costruzione nonchè raccomandare e prescrivere la standardizzazione della produzione di massa di parte ed elementi per fabbricati nonchè l'uso parsimonioso delle scorte di materiale localedi proprietà del Governo e degli altri materiali locali a basso costo.

j) raccogliere ed analizzare informazioni e dati sui più avanzati metodi tecnicologici adottati in Paesi aventi le stesse caratteristiche climatiche e cercare le condizioni per l'adozione di tali metodi nell'ambiente locale.

k) esaminare i costi di produzione, di costruzione, allo scopo di ridurre i medesimi e le spese generali;

l) formulare raccomandazioni e collaborare alla preparazione di un Codice dell'Edilizia, di capitolati standard e di studi e tabelle delle tariffe del Paese.

m) studiare la disponibilità di tecnici e manodopera ai vari livelli e iniziare programmi di addestramento e corsi di aggiornamento per le varie categorie di personale;

n) prescrivere gli stands minimi per la costruzione di abitazioni e per le condizioni ambientali e formulare raccomandazioni per l'emanazione di norme legislative che impongano il rispetto di detti standard;

o) acquistare e valorizzare appropriati appezzamenti di terreno, nonchè tracciare le planimetrie, a prezzi ragionevoli. Ottenere diritti preferenziali per l'acquisto rapido e gratuito di terreni per i programmi edilizi;

p) presentare complessi edilizi e case tipo e organizzare dimostrazioni di metodi di costruzione a basso costo ed esposizioni di modelli di case popolari.

q) acquistare all'ingrosso ovvero produrre elementi da costruzione di tipo standard e venderli a condizioni vantaggiose a coloro che partecipano ai programmi impostati dall'Ente;

r) predisporre servizi per l'analisi dei materiali, creando laboratori di analisi ed intraprendere semplici operazioni di ricerca applicate ai materiali locali e agli elementi da costruzione ottenibili condotti materiali, onde valutare la possibilità d'impiego nell'ambiente locale in vista di un perfezionamento delle tecniche di costruzione;

s) stipulare i necessari contratti ed accordi;

t) amministrare e controllare le finanze dell'Ente, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

u) svolgere ogni altra funzione connessa all'edilizia che venga temporaneamente assegnata all'Ente del Ministero competente.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente, denominato Fondo per l'Edilizia, è costituito:

1. da un fondo iniziale di dotazione, costituito da Sh. So. 1.000.000 conferito dallo Stato, di cui Sh. So. 250.000 stanziati nel Bilancio del 1968.

2. di eventuali altri conferimenti da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Organizzazioni Internazionali o di privati.

3. dai proventi dell'affitto e della vendita di terreni lottizzati e di edifici appartenenti all'Ente.

4. da qualsiasi altro provente pubblici o privato.

Art. 5

Podestà

Sono attribuiti all'Ente tutti i poteri e le facoltà necessarie o utili per lo svolgimento delle sue attività nei limiti stabiliti dalla presente Legge.

Art. 6

Vigilanza

1. La vigilanza sull'Ente è devoluta ad un Comitato di vigilanza presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici e composto:

— dal Ministro della Pianificazione e Coordinamento;

— dal Ministro delle Finanze.

2. Il comitato di vigilanza può nominare sottocomitati di esperti aventi il compito di assisterlo nei suoi lavori.

3. Per la validità delle riunioni del Comitato di Vigilanza è necessario almeno la presenza di due Membri.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 7

Organi

Sono organi dell'Ente:

1. Il Consiglio d'Amministrazione, composto dal Presidente dell'Ente e da 6 consiglieri d'Amministrazione, designati due dai Ministro dei Lavori Pubblici, due dal Ministro delle Finanze e due dal Ministro della Pianificazione e Coordinamento.

2. Il Presidente dell'Ente.

3. Il Direttore.

4. Il Collegio dei revisori, composto da un Presidente e da due Revisori, tutti designati dal Ministro delle Finanze.

Art. 8

Nomina

1. Il Presidente dell'Ente, i Consiglieri d'Amministrazione, il Direttore, il Presidente del Collegio dei Revisori ed i Revisori sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, previe le designazioni di cui all'articolo precedente.

2. I Titolari delle predette cariche durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9

Personale dell'Ente

1. Il Personale dell'Ente è nominato dal Direttore, sentito il Consiglio d'Amministrazione.

2. Il trattamento economico del personale dell'Ente, nonchè le altre condizioni di servizio sono stabiliti dalle norme regolamentari dell'Ente emanate a norma della presente Legge.

Art. 10

Trattamento economico

Il trattamento economico del Presidente dell'Ente, dei Consiglieri d'Amministrazione, del Direttore, del Presidente del Collegio

dei Revisori e dei Revisori è stabilito con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito in Consiglio dei Ministri.

Art. 11

Responsabilità

Il Direttore ed il personale dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente Legge e dalle norme Regolamentari dell'Ente, hanno le responsabilità d'Ufficio previsto dall'art. 5 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 12

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Ente rappresenta l'Ente nei suoi rapporti con lo Stato, con gli altri Enti Pubblici e le persone fisiche e giuridiche private.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno e mettendo in votazione le deliberazioni da lui o dagli altri membri del Consiglio proposti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito temporaneamente nelle sue funzioni dal Consigliere più anziano.

Art. 13

Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente.

2. Esso formula le direttive ed i programmi dell'Ente, ed è responsabile della sua amministrazione.

3. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria almeno la presenza di quattro membri.

5. Il Direttore dell'Ente assiste alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e ne è di diritto il Segretario.

Art. 14

Funzioni del Drettore

1. Il Direttore è l'organo esecutivo dell'Ente. Egli cura l'attuazione delle direttive generali formulate dal Consiglio d'Amministrazione e delle varie deliberazioni dal medesimo approvate, Egli è, di diritto, Segretario del Consiglio.

2. Il Direttore è il Capo del Personale dell'Ente ed, in tale qualità, adotta tutti i provvedimenti necessari, sentito il Consiglio d'Amministrazione, nei casi stabiliti dal Regolamento dell'Ente.

3. In caso di assenza od impedimento, il Direttore viene sostituito temporaneamente da un Funzionario dell'Ente medesimo, nominato dal Presidente su proposta del Direttore stesso.

Art. 15

Funzioni del Collegio Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo interno sulla contabilità, sui bilanci e sulla gestione finanaziaria dell'Ente.

2. Il Presidente del Collego dei Revisori può assistere alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, esaminare libri e documenti contabili dell'Ente, ispezionare gli Uffici di Contabilità, formulare al riguardo osservazioni e proposte al Consiglio d'Amministrazione ed al Direttore.

CAPO IV.

GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Art. 16

Anno finanziario

L'anno finanziario ha inizio dal 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre.

Art. 17

Programma annuale e bilancio preventivo

1. Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione prepara il Bilancio preventivo ed il programma annuale per l'anno successivo. Il Bilancio ed il programma debbono essere trasmessi, a cura del Presidente, al Comitato di Vigilanza per la necessaria approvazione.

Art. 18

Bilancio

1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno finanziario (31 Marzo) il Direttore prepara il Bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite dell'Ente e li sottopone al Consiglio d'Amministrazione. Entro il mese successivo, il Consiglio d'Amministrazione redige in forma definitiva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite, e li trasmette al Consiglio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa.

2. Entro il mese successivo alla trasmissione di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori riscontra il bilancio ed il conto profitti e perdite e li trasmette con una sua relazione al Comitato di Vigilanza.

3. Il Comitato di Vigilanza, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione del bilancio e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Ente.

Art. 19

Contabilità

La contabilità dell'Ente è tenuta nei modi prescritti dal Regolamenti emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Magistrato ai Conti.

Art. 20

Prestiti

L'Ente, con la preventiva autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato di Vigilanza, può contrarre prestiti, con Banche locali od Istituti stranieri, per lo svolgimento della sua attività a normo della presente Legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ENTE ED AL FONDO PER L'EDILIZIA

Art. 21

Disposizioni speciali relative all'Ente ed al Fondo per l'Edilizia

1. Tutti gli atti e gli accordi stipulati e le attività svolte sino alla data di enrata in vigore della presente Legge dall'Ente Nazionale per l'Edilizia istituito con D. L. 18 Maggio 1965, n. 11, si considerano stipulati o svolti a norma della presente Legge. La contabilità relativa al suddetto periodo è soggetta alle disposizioni della presente Legge.

2. Il fondo per l'Edilizia è trasferito all'Ente, che ne assume la gestione.

CAPO VI.

CURATORE SPECIALE E LIQUIDATORE DELL'ENTE

Art. 22

Curatore speciale e liquidatore

1. Ove ciò sia ritenuto assolutamente necessario:

a) la gestione dell'Ente è temporaneamente affidata ad un curatore speciale che esercita le funzioni ed i poteri del Presidente dell'Ente, del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore ovvero;

b) l'Ente può essere posto in liquidazione ed a tale scopo viene nominato un liquidatore.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Ove non sia diversamente stabilito con lo stesso decreto di scioglimento, il patrimonio netto residuato dalla liquidazione dell'Ente è devoluto allo Stato.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Statuto dell'Ente

Lo Statuto dell'Ente è approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato di Vigilanza, e può essere modificato nelle stesse forme.

Art. 24

Norme Regolamentari dell'Ente

Nell'ambito della presente Legge e dello Statuto, il Consiglio d'Amministrazione approva le norme regolamentari dell'Ente.

Art. 25

Norme Abrogate

E' abrogata ogni norma contraria od incompatibile con quella della presente Legge.

Art. 26

Entrata in Vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro dei Lavori Pubblici a. i.
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

LEGGE 25 Gennaio 1968, n. 7.
Variazione compensativa del Bilancio di previsione 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

E' convertito in legge il Decreto-legge 28 Dicembre 1967, n. 7 «Variazione compensativa del Bilancio di Previsione 1967».

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro delle Finanze
HAGI FARAH OMAR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 Gennaio 1968, n. 13.
Modifica allo Statuto della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;
VISTO l'art. 6 del D. L. 16 Agosto 1966, n. 5, convertito con modifiche nella Legge 10 Dicembre 1966, n. 19, relativo al controllo sulla gestione degli Enti di diritto pubblico;
VISTO l'art. 35 dello Statuto della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia approvato con D.P.R. 14 Agosto 1962, n. 197;
VISTO l'art. 2 del D. L. 27 Marzo 1962, n. 5, convertito con modifiche nella Legge 26 Maggio 1962, n. 8, concernente l'istituzione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;
CONSIDERATA l'urgente necesità di aportare modifica all'art. 20, comma primo, dello Statuto della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia, che permetta di procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale di detto Ente;
SU PROPOSTA del Ministro della Sanità e Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 20 dello Statuto della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia, approvato con D. P. R. 14 Agosti 1962, n. 197, è sostituito dal seguente:
«Il Collegio Sindacale è presieduto da un Funzionario del Dipartimento del Lavoro designato dal Ministro della Sanità e Lavoro ed è composto di un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale».

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro della Sanità e Lavoro
ALI MOHAMED OSSOBLE « Wardiglei »

Il Ministro delle Finanze
HAGI FARAH OMAR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 Gennaio 1968, n. 14.
Sostituzione di due Membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTO l'art. 9 del Decreto-legge 27 Marzo 1962, n. 5, convertito con modifiche nella Legge 26 Maggio 1962, n. 8, concernente l'istituzione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia (C.A.S.S.);
VISTO il proprio Decreto 29 Giugno 1967, n. 94, riguardante la nomina del Presidente e dei Membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione dei Membri del Consiglio di Amministrazione della C.A.S.S. Sig. Mohiddin Hagi Mohamed, rappresentante del Ministero delle Finanze e Sig. Mohamed Hizam Mohamed rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia, i quali si trovano nella impossibilità di assumere il mandato loro affidato;
VISTO le note 27 Settembre 1967, n. D.G. 6196 del Ministero delle Finanze e 11 Ottobre 1967 n. 12312 del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia, con cui vengono rispettivamente designati il Sig. Mahfud Omar Mahfud ed il Sig. Scek Ali Ahmed quali Membri del Consiglio di Amministrazione della C.A.S.S. in rappresentanz di detti Ministeri;
SU PROPOSTA del Ministro della Sanità e Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il Sig. Mahfud Omar Mahfud, quale rappresentante del Ministero delle Finanze, e il Sig. Scek Ali Ahmed, quale rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia, sono nominati Membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia in sostituzione dei Sigg. Mohiddin Hagi Mohamed e Mohamed Hizan Mohamed.
Il Presente Decreto sarà trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL
Il Ministro della Sanità e Lavoro
ALI MOHAMED OSSOBLE « Wardiglei »
Il Ministro delle Finanze
HAGI FARAH OMAR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 Dicembre 1967, n. 15.
Unificazione del Servizio Trasporti Civili al Dipartimento Trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTO laLeg ge 15-3-1962, n. 7 dell'Ordinamento del Personale Civile Somalo e successive modifiche;
VISTO la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 dell'Ordinamento del Governo;
VISTO l'art. 12 D. P. R. del 17 Dicembre 1962, n. 326 sull'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;
VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 24 sul Regolamento dell'Organizzazione del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti.
RITENUTO la necessità di dover unificare il servizio Trasporti Civili al Dipartimento Trasporti del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti;
SU PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;
SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 Dicembre 1967; foglio n. 001.122.

DECRETA:

Articol Unico

Con decorrenza dalla data di approvazione dell'Unificazione del Servizio Trasporti Civili al Dipartimento, il Dipartimento Trasporti Governativi sarà chiamato « Dipartimento Trasporti ».

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1967.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL
Il Ministro Comunicazioni e Trasporti
HARED FARAH NUR
VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 276.
Mogadiscio, li 31 Dicembre 1967.
Il Magistrato ai Conti: MOHAMUD ISSE SALWE

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Chandulal Chunilal Dave ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Uufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 29 Gennaio 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(8)

SOCIETA' COOPERATIVA SPUNTATORI PORTUALI CON SEDE IN MOGADISCIO

Estratto di Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della predetta Società, tenutasi in Mogadiscio in Via Corso Somalia, in prima convocazione il 12 Dicembre alle ore 21, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1. — Modifiche di alcuni articoli dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società Cooperativa «Spuntatori Portuali».

2. — Informare l'Assemblea dei Soci che lo scioglimento risultante sul Bollettino Ufficiale Supplemento n. 2 al n. 8 in data 7 Agosto 1967, che il Consiglio di Amministrazione dichiara falso che l'Assemblea riconfermi e, che l'Assemblea prenda provvedimento in merito nei confronti dei soci che risulteranno responsabili;

4. — Rinnovo cariche sociali;

5. — Nomina per acclamazione i Membri del Consiglio di Amministrazione i Signori: Hagi Giumale Barre Presidente del C. A., Hagi Ali Herzi Vice Presidente del C. A., Mohamed Haidar Hassan, Consigliere, Osman Mohamed Sabrie Segretario, Hagi Mohamed Abdullahi, Saiad Awad Mohamed, Mohamed Elmi Hirave, Ali Gisò Nur, Mohamed Hagi Iusuf Consiglieri.

Ha inoltre provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che risulta così composto:

Ali Gaal Afrah, Mohamed Mohallim Ahmed e Scek Omar Nur quali Sindaci effettivi; ed i Signori Hagi Elmi Awale e Darman Hussen Osman Sindaci Supplenti, disegnato quale Presidente del Collegio Sig. Ali Gaal Afrah.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Hagi GiumaleBarre

(9)